



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

REGOLAMENTO COMITATO GEMELLAGGI
--

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 52 del 25.09.2003
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 18 DEL 16.06.2015

ART. 1

Può essere istituito nel Comune di Fiesso d'Artico, ove ve ne sia la necessità, il Comitato Gemellaggi col compito di:

- contribuire alla programmazione, organizzazione e coordinamento delle iniziative finalizzate a rendere più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune con Enti territoriali italiani e stranieri sulla base delle relative delibere di organi comunali;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle iniziative collegate, con particolare riguardo al coinvolgimento di associazioni, organismi, gruppi, scuole che operano nel Comune sul piano sociale, educativo, culturale, economico, sportivo.

ART. 2

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio Comunale provvede ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno, ove ve ne sia disponibilità e nel rispetto della normativa vigente, un apposito stanziamento di spesa.

ART. 3

Il Comitato collabora strettamente con l'Amministrazione Comunale negli orientamenti di fondo del gemellaggio e nel coordinamento a tal fine delle varie componenti della comunità locale. Nell'esercizio della sua attività il Comitato Gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, curerà i rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con organismi nazionali ed internazionali che si occupano di gemellaggi, nella consapevolezza che la scelta e l'esperienza del gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

ART. 4

Il Comitato è nominato con delibera di Giunta Comunale ed è così composto:

- il Sindaco o un suo delegato;
- un rappresentante della maggioranza consiliare;
- un rappresentante della minoranza consiliare;
- due rappresentanti delle scuole locali;
- un rappresentante della Pro Loco;
- un rappresentante della Parrocchia;
- tre rappresentanti dell'associazionismo culturale, sociale e sportivo;
- un rappresentante delle attività economiche ed imprenditoriali del territorio.

I componenti del Comitato sono nominati, ove necessario, previa designazione degli organismi che essi stessi rappresentano.

Le funzioni di membro del Comitato sono gratuite.

ART. 5

Il Comitato elegge il Presidente ed il Vicepresidente al proprio interno nel corso della prima seduta, convocata dal Sindaco o suo delegato, tra i rappresentanti dell'associazionismo culturale, sociale e sportivo.

Il Presidente provvede ad assegnare ad un componente del Comitato le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Comitato provvede altresì a formare nel suo ambito un Gruppo di Coordinamento costituito da:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Sindaco o suo delegato;
- due membri indicati dall'Assemblea del Comitato.

Il Gruppo di Coordinamento attua i programmi formulati dall'Assemblea del Comitato.

Il Presidente convoca il Gruppo di Coordinamento ogniqualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo richiedano formalmente almeno tre suoi componenti.

Per la validità delle sedute del Gruppo di Coordinamento devono essere presenti almeno tre membri.

Il Gruppo di Coordinamento decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; nell'eventualità di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le associazioni rappresentate nel Comitato possono, d'intesa con lo stesso, previa preventiva informazione all'Amministrazione Comunale, realizzare in autonomia progetti e azioni di gemellaggio sotto la propria responsabilità gestionale, economica, organizzativa.

ART. 6

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avviene per:

- dimissioni;
- richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- richiesta della totalità degli altri membri.

ART. 7

L'Assemblea plenaria del Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno: entro il 31 dicembre per elaborare il programma di attività relativo all'anno successivo ed entro il 15 giugno per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

La convocazione del Comitato spetta al Presidente dello stesso.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno cinque componenti.

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.

Il Comitato decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; nell'eventualità di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Comitato con voto consultivo altri soggetti su tematiche specifiche o per manifesta e motivata volontà di partecipazione.

Il Presidente trasmette entro 10 giorni copia del verbale delle sedute al Comune.

Il Comitato Gemellaggi ha la medesima durata del Consiglio Comunale.

ART. 8

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento vale la normativa vigente europea, nazionale e regionale in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il 15.07.2015.